

La circolare di lavoro e previdenza n. 9-10/2024

# Il credito da imposta sostitutiva sul Tfr e il visto di conformità

Manuela Baltolu – consulente del lavoro

*Un saldo a credito da imposta sostitutiva comporta diverse criticità nella gestione, dalla modalità di compensazione all'obbligatorietà, in certi casi, del visto di conformità.*

## La criticità del calcolo dell'acconto al 16 dicembre 2023

Come noto, il comma 4, [articolo 11](#), D.Lgs. 47/2000, ha reso obbligatorio tassare le rivalutazioni del Tfr mediante applicazione di una specifica imposta sostitutiva, pari oggi al 17%, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo, ma anticipando, entro il 16 del mese di dicembre dell'anno corrente, il pagamento di un acconto, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, o, in alternativa, commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.

Dal testo normativo indicato appare quindi limpido che il datore di lavoro può scegliere a suo piacimento come effettuare il calcolo dell'acconto, ovvero:

- con il c.d. metodo storico, cioè applicando il 90% alla rivalutazione dell'anno precedente; oppure
- con il c.d. metodo previsionale, cioè applicando il 90% sulle rivalutazioni che maturano, in via presuntiva, nell'anno in corso.

Il metodo previsionale è così definito poiché al momento del calcolo dell'acconto, cioè entro il 16 dicembre, non è ancora noto il coefficiente di rivalutazione del mese in corso (dicembre); si tratta pertanto di un calcolo presunto e approssimativo, che poi troverà il suo conguaglio nel versamento del saldo al 16 febbraio dell'anno successivo, saldo che, invece, è calcolato sull'effettivo coefficiente di rivalutazione di dicembre.

È, pertanto, evidente che il calcolo dell'acconto giammai potrebbe essere esatto, ma essendoci poi il saldo da versare che in qualche modo "sistemava" il dovuto, non ci si è mai posti il problema.

Fino allo scorso dicembre 2023, momento in cui la scelta del metodo di calcolo dell'acconto per il 2024 (storico o previsionale) ha mandato in confusione la maggior parte degli operatori, poiché la [circolare n. 50/E/2022](#), in contrasto al dettato del D.Lgs. 47/2000, aveva affermato che ai fini del calcolo dell'acconto con il metodo previsionale, si sarebbe dovuto utilizzare il tasso rilevato nel dicembre dell'anno precedente.